Ho promesso alla Camera di dare la prova di una affermazione contestata... (*Rumori*) e sono a disposizione della Camera.

PRESIDENTE. La darà in un'altra seduta.

Domani seduta alle ore 2.

La seduta è levata alle ore 6 1[2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Verificazione di poteri;

2° Discussione della relazione della Commissione d'inchiesta parlamentare sulle elezioni dei collegi di Levanto, Corato-Trani, Afragola e 3° di Napoli.

Progetto di legge presentato dal deputato **Morrone**, *per completare l'articolo* 390 *del Codice di procedura civile, letto nella seduta del* 24 *aprile* 1875.

(Vedi pagina 2634.)

SIGNORI! — Il Codice di procedura civile, staccandosi dai Codici di tipo francese, e distinguendo il procedimento in formale o sommario, pose il primo a base di tutto il sistema, il quale si riassume nel concetto di dovere procedere alla discussione orale della causa, la sua istruzione per iscritto, il cui misurato svolgimento in tutti i suoi periodi si informa alla regola della sicurezza dei litiganti nei mezzi di difesa.

I periodi sono quattro. Il primo, dall'atto formale di citazione alla scadenza del termine a comparire, e lo completano la esposizione dei fatti in compendio e degli elementi di diritto, le conclusioni della domanda, con l'offerta di comunicazione dei documenti sui quali esse si fondano. Dal loro decorrimento si determina se la causa sarà trattata in contraddittorio o in contumacia.

Il secondo periodo corre dalla scadenza del termine a comparire sino al punto in cui rimane ferma la iscrizione della causa sul ruolo di spedizione. In esso si propongono tutti i mezzi di difesa non solo, ma si espletano tutti gli incidenti, cioè l'eccezione di incompetenza, la declinatoria del foro, le nullità degli atti, le questioni relative alla domanda di garentia, all'intervento in causa, all'ammessione di qualunque mezzo di prova. Inoltre esso procede per gradi successivi, ossia per termini a difesa.

Il convenuto deve rispondere tra quindici giorni; l'attore può replicare tra quindici giorni dalla notificazione della risposta; il convenuto può controreplicare tra quindici giorni, e così successivamente. Decorsi per tutte le parti i termini a rispondere, la causa si può iscrivere sul ruolo di spedizione, e questa iscrizione è notificata all'altra parte. Se la stessa non risponde nel termine perentorio di quindici giorni, o prima della scadenza di questo termine dichiara di non volere rispondere, l'iscrizione rimane ferma, e si apre il terzo periodo con un termine di quindici giorni, nel quale, sotto pena di ammenda di lire 10, si debbono notificare le comparse o cedole conclusionali. Le quali riassumono il fatto della causa, le conclusioni e i motivi delle medesime, senza che possano produrre nuovi documenti, nè fare nuove istanze o eccezioni. Segue un termine di cinque giorni per depositare in cancelleria gli atti della causa da presentarsi fra le ore ventiquattro al presidente, il quale con suo decreto prescrive che la relazione della causa sarà fatta all'udienza o da uno dei giudici che nomina o dalle parti. Chiudesi il procedimento nel quarto periodo con la discussione orale, con la pronunziazione e con la pubblicazione della sentenza.

La pubblica discussione è aperta con la relazione che viene fatta dal giudice, se sia stato nominato. Se poi la relazione debba farsi dalle parti, il fatto della causa è esposto dal difensore dell'attore; i difensori delle altre parti possono rettificarlo. *Se l'autorità giudiziaria*, così l'articolo 349, *non creda sufficientemente stabilito il fatto, il presidente nomina un relatore, e rimanda la causa ad altra udienza.*

In questo sistema, o signori, il criterio direttivo è che nella pubblica discussione i mezzi di difesa non possono, nè debbono trasmodare dagli elementi preparati nella istruzione scritta. Non vi possono essere sorprese, o per l'accenno a documenti non prodotti con le comparse difensive, o con eccezioni non proposte prima, e molto meno con nuove istanze. La quale regola non soffre eccezione ancorchè, dopo la relazione fatta in udienza dalle parti, l'autorità giudiziaria non creda il fatto sufficientemente stabilito; essendo che il giudice, il quale dovrà fare la relazione ne trova tutti gli elementi nella istruzione scritta, dalla quale non è lecito dipartirsi. Nè vi s può ravvisare eccezione quando che il presidente per giusti motivi avesse creduto potersi abbreviare i termini, come vien chiaro dagli articoli 172 e 184 dello stesso Codice.

Ma dall'indole più o meno complicata del discorso